



Commissione per il controllo dei bilanci

2015/2319(INI)

5.7.2016

PROGETTO DI RELAZIONE

sul controllo del registro e la composizione dei gruppi di esperti della
Commissione
(2015/2319(INI))

Commissione per il controllo dei bilanci

Relatore: Dennis de Jong

Relatore per parere (*):
Sylvia-Yvonne Kaufmann, commissione giuridica

(*) Procedura con le commissioni associate – articolo 54 del regolamento

INDICE

	Pagina
PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO	3
MOTIVAZIONE	7

(*) Procedura con le commissioni associate – articolo 54 del regolamento

PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sul controllo del registro e la composizione dei gruppi di esperti della Commissione (2015/2319(INI))

Il Parlamento europeo,

- vista la decisione della Commissione del 30 maggio 2016 recante norme orizzontali sulla creazione e il funzionamento dei gruppi di esperti della Commissione (C(2016)3301),
 - vista la comunicazione della Commissione alla Commissione dal titolo "Framework for Commission expert groups: horizontal rules and public register" (quadro per i gruppi di esperti della Commissione: norme orizzontali e registro pubblico) (C(2016)3300),
 - visto l'accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione europea¹,
 - vista la sua decisione del 28 aprile 2016 sul scarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2014, sezione III – Commissione e agenzie esecutive²,
 - visti gli articoli 52 e 54 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e i pareri della commissione giuridica e della commissione per i bilanci (A8-0000/2016),
- A. considerando le preoccupazioni da esso manifestate in merito al funzionamento del precedente quadro per i gruppi di esperti della Commissione del novembre 2010³;
- B. considerando che in particolare la sua commissione per i bilanci, alla luce della mancanza di trasparenza e della composizione squilibrata di un certo numero di gruppi di esperti e tenendo conto della necessità di garantire una composizione equilibrata di tali gruppi in termini di competenze e posizioni rappresentate, ha adottato riserve di bilancio nel 2011 e nel 2014, formulando inoltre richieste di riforma dei gruppi stessi;
- C. considerando che un recente studio da esso commissionato ha rilevato una diffusa mancanza di trasparenza e uno squilibrio nella composizione di un certo numero di gruppi di esperti⁴;
- D. considerando che, nella sua indagine strategica⁵, il Mediatore europeo ha presentato una raccomandazione riguardante la composizione dei gruppi di esperti della Commissione;

¹ GU L 304 del 20.11.2010, pag. 47.

² Testi approvati, P8_TA(2016)0147.

³ C(2010)7649 final del 10.11.2010.

⁴ Dipartimento tematico D – Affari di bilancio, Composizione dei gruppi di esperti della Commissione e status del registro dei gruppi di esperti, 2015.

⁵ OI/6/2014/NF.

- E. considerando che esso riconosce che, prima di adottare la decisione, la Commissione ha consultato i rappresentanti del Parlamento e il Mediatore europeo;
- F. considerando il favore con cui accoglie, in particolare, la presentazione al Parlamento, da parte della Commissione, di un documento di lavoro dei servizi della Commissione, in risposta alle raccomandazioni contenute in un documento di lavoro elaborato dal relatore per la commissione per il controllo dei bilanci;
- G. considerando, ciononostante, che né il documento di lavoro dei servizi della Commissione né la decisione della Commissione forniscono soluzioni a tutte le preoccupazioni espresse dal Parlamento;
1. accoglie con favore la decisione della Commissione del 30 maggio 2016 recante norme orizzontali sulla creazione e il funzionamento dei gruppi di esperti della Commissione, ma si rammarica che, nonostante numerose organizzazioni non governative abbiano manifestato interesse, la Commissione non abbia organizzato una consultazione totalmente pubblica;
 2. riconosce che, mediante l'adozione delle nuove norme orizzontali, sono state affrontate numerose preoccupazioni precedentemente manifestate dal Parlamento, riguardanti in particolare la necessità di inviti pubblici a presentare candidature per la selezione dei membri dei gruppi di esperti della Commissione, la revisione del registro di tali gruppi e la creazione di sinergie tra il registro in questione, il registro per la trasparenza della Commissione e del Parlamento e le norme relative all'esigenza di evitare conflitti d'interessi, segnatamente in relazione agli esperti designati a titolo personale;
 3. mette in evidenza che le nuove norme dovrebbero applicarsi a tutti i gruppi di esperti della Commissione, indipendentemente dal loro titolo (compresi, dunque, i gruppi speciali, di alto livello o altri gruppi "straordinari", nonché i gruppi formali e informali), che non sono composti esclusivamente da rappresentanti degli Stati membri o disciplinati dalla decisione della Commissione del 20 maggio 1998 che istituisce comitati di dialogo settoriale per promuovere il dialogo tra le parti sociali a livello europeo¹;
 4. invita la Commissione, in sede di creazione di nuovi gruppi di esperti o di modifica della composizione dei gruppi esistenti, a esplicitare chiaramente nell'invito pubblico a presentare candidature la propria definizione di una composizione equilibrata e gli interessi che dovrebbero esservi rappresentati, nonché a giustificare qualsiasi eventuale divergenza rispetto alla composizione equilibrata precedentemente definita al momento dell'istituzione dei gruppi;
 5. invita la Commissione a istituire un meccanismo che consenta la presentazione di reclami qualora la definizione di una composizione equilibrata sia contestata da parti interessate;
 6. osserva che in passato non è stato sempre possibile alla Commissione individuare esperti sufficienti che rappresentassero le piccole e medie imprese (PMI), i consumatori, i sindacati o altre organizzazioni di interesse pubblico generale, e che ciò era spesso

¹ GU L 225, pag. 27.

dovuto ai costi derivanti dalla richiesta di congedo o, ad esempio nel caso delle PMI, dalla necessità di trovare sostituti a copertura del periodo trascorso nei gruppi di lavoro, in appresso definiti "costi alternativi";

7. chiede alla Commissione di applicare generosamente le sue disposizioni per il rimborso delle spese, in modo da coprire gli esborsi per tali eventuali "costi alternativi";
8. invita la Commissione a far sì che le organizzazioni non governative europee possano essere rappresentate in seno ai gruppi di esperti da rappresentanti delle rispettive organizzazioni nazionali partecipanti, qualora dispongano di un esplicito mandato delle organizzazioni europee;
9. invita la Commissione ad assicurare che, anche qualora non sia possibile individuare esperti sufficienti a rappresentare tutti gli interessi pertinenti nonostante provvedimenti specifici, il gruppo di lavoro in questione adotti tutte le opportune misure, ad esempio attraverso procedure di voto ponderate, al fine di garantire che le relazioni finali dei gruppi di esperti rappresentino efficacemente tutti gli interessi pertinenti in maniera equilibrata;
10. ricorda che sia il Parlamento che il Mediatore europeo hanno raccomandato alla Commissione di rendere pubbliche le decisioni dei gruppi di esperti, salvo il caso in cui una maggioranza qualificata dei loro componenti sostenga la necessità di tenere segreta una specifica riunione o parte di una riunione, e si rammarica che la Commissione abbia continuato a servirsi di un sistema secondo cui le riunioni rimangono segrete salvo il caso in cui una maggioranza semplice dei membri del gruppo di esperti stabilisca che le decisioni debbano essere rese pubbliche;
11. invita la Commissione a elaborare specifici orientamenti che chiariscano la sua interpretazione della disposizione secondo cui i processi verbali dei gruppi di esperti devono essere significativi e completi, in particolare quando le riunioni non sono pubbliche, ed esorta la Commissione a garantire, a tal proposito, la massima trasparenza possibile, in conformità della raccomandazione del Mediatore europeo;
12. invita la Commissione a chiarire che, qualora soggetti designati a titolo personale abbiano presentato dichiarazioni di interesse false o incomplete ovvero abbiano omesso di aggiornarle, tale eventualità non avrà soltanto conseguenze per la loro partecipazione al gruppo di esperti interessato, ma comporterà anche la loro esclusione da altri gruppi di esperti esistenti o futuri per un periodo non inferiore ai due anni in seguito all'individuazione degli errori relativi alle loro dichiarazioni di interesse;
13. ricorda che, oltre agli esperti designati a titolo personale, anche i membri di università, istituti di ricerca, studi legali e società di consulenza possono presentare conflitti di interessi, in quanto non rappresentano necessariamente un interesse specifico, e chiede alla Commissione di chiarire in che modo vengono evitati conflitti di interessi nel caso specifico di tali categorie di esperti;
14. invita la Commissione a rendere disponibili risorse sufficienti per la sorveglianza centrale dell'attuazione delle norme orizzontali e a non delegare tale compito alle singole Direzioni generali;

15. invita la Commissione a destinare, in particolare, risorse sufficienti alle attività relative al registro, in modo da mantenerlo aggiornato e privo di errori materiali;
16. prende atto del fatto che la Commissione ha affermato che entro la fine del 2016 tutte le Direzioni generali dovranno attuare il nuovo quadro per i gruppi di esperti della Commissione e chiede alla Commissione di presentare al Parlamento una relazione di valutazione al massimo entro un anno dall'adozione della decisione, vale a dire entro il 1° giugno 2017;
17. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione.

MOTIVAZIONE

Nel contesto delle procedure di scarico relative alla Commissione europea, la commissione per il controllo dei bilanci (CONT) del Parlamento ha regolarmente preso in esame la questione della composizione e del funzionamento dei gruppi di esperti della Commissione. Alla luce della mancanza di trasparenza e dello squilibrio nella composizione di un gran numero di gruppi di esperti, la commissione per i bilanci (BUDG) ha adottato riserve di bilancio nel 2011 e nel 2014, formulando inoltre richieste di riforma degli stessi.

In seguito all'adozione di una riserva di bilancio nel 2011, la Commissione europea ha manifestato la volontà di intraprendere un dialogo informale con un gruppo di deputati al Parlamento, allo scopo di correggere gli squilibri nella composizione dei gruppi di esperti esistenti e di elaborare migliori norme per la creazione e il funzionamento di tali gruppi. Il dialogo informale ha consentito al Parlamento di revocare la sua riserva di bilancio nel 2011, benché permanessero dubbi in merito ai contenuti delle norme orizzontali vigenti e alla loro attuazione da parte di diverse Direzioni generali della Commissione.

Nel 2015 le commissioni CONT e BUDG hanno commissionato uno studio sulla composizione dei gruppi di esperti della Commissione e sullo status del registro di tali gruppi, il quale ha identificato una diffusa mancanza di trasparenza e uno squilibrio nella composizione di un certo numero di gruppi.

Alla luce delle risultanze dello studio e tenuto conto della necessità di un opportuno seguito, il 26 novembre 2015 la Conferenza dei presidenti di commissione ha approvato la proposta della commissione CONT di elaborare una relazione di iniziativa sulla questione, nella quale sarebbero state presentate raccomandazioni alla Commissione volte a rendere più equilibrata la composizione dei gruppi e ad aumentarne la trasparenza. La relazione avrebbe potuto dunque fungere da base per il rilancio del dialogo informale con la Commissione e si sarebbe fondata sulle indagini e le raccomandazioni del Mediatore europeo al riguardo, che hanno condotto alla sua raccomandazione formale del 26 gennaio 2016.

Durante la presentazione dello studio delle commissioni CONT e BUDG nel settembre 2015, i servizi della Commissione hanno reso noto che erano stati compiuti progressi considerevoli nel lavoro di revisione del quadro per i suoi gruppi di esperti, che avevano portato a norme orizzontali (revisionate) e a un registro pubblico migliorato. Nonostante le numerose richieste del Parlamento affinché la Commissione non procedesse all'adozione formale del suo nuovo quadro fino a quando il Parlamento non avesse avuto l'opportunità di esprimere le proprie opinioni nella relazione e nella risoluzione che ne sarebbe seguita, la Commissione non si è dimostrata pronta ad agire in tal senso.

Il 1° marzo 2016 il relatore ha pertanto pubblicato un documento di lavoro destinato alla commissione CONT, in cui illustrava le sue preoccupazioni principali in merito alle norme orizzontali vigenti e al registro esistente. Il documento di lavoro è stato un tentativo del relatore di far sì che la commissione CONT potesse comunque influire sulle nuove norme della Commissione. I servizi della Commissione, a loro volta, hanno fornito al Parlamento un documento di lavoro in cui reagivano alle varie raccomandazioni del relatore. La commissione CONT ha accolto con favore i progressi compiuti dalla Commissione, ma ha anche affermato che non tutte le sue preoccupazioni erano ancora state affrontate, segnatamente in relazione all'attuazione del nuovo quadro.

In seguito a tale scambio di documenti, il primo vicepresidente della Commissione ha avviato discussioni con il Mediatore europeo, le ONG e i relatori del Parlamento europeo (ossia i relatori delle commissioni CONT e JURI per la relativa relazione e il relatore della commissione BUDG per il rispettivo parere). Durante tali scambi sono state discusse le restanti preoccupazioni del Mediatore, delle ONG e dei relatori, le quali riguardavano, tra l'altro, la natura pubblica delle decisioni dei gruppi di esperti, i loro processi verbali e la garanzia di una composizione equilibrata in casi specifici, ad esempio qualora si dimostri difficile individuare esperti sufficienti a rappresentare tutti gli interessi. Inoltre, le discussioni si sono concentrate sull'applicazione delle norme revisionate e sul rimborso delle spese dei rappresentanti di interessi, oltre a quelle relative al viaggio e all'alloggio.

Benché gli scambi con il primo vicepresidente siano stati utili e abbiano fornito soluzioni pratiche alla maggior parte delle questioni residue, il quadro adottato dalla Commissione non riflette alcuna di tali soluzioni. Alla luce di quanto precede, il relatore ritiene che l'approvazione di una relazione di iniziativa sia comunque utile, in parte perché la Commissione può ancora integrare le raccomandazioni della relazione negli orientamenti di attuazione destinati ai servizi della Commissione, e in parte perché essa consente al Parlamento di chiedere una rendicontazione dell'attuazione della decisione della Commissione.